DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

30.12.2013 Adunanza del giorno

459

Oggetto: Proroga dell'affidamento all'Umbria Servizi Innovativi, S.p.a. delle attività inerenti alla gestione dei verbali redatti per violazioni accertate al D.L.vo n.285/1922.

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio: per 15 gg. consecutivi a decorrere dal

TERNI

1 0 GEN. 2014

O GENERALE

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. /134 - IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000. IL PRESIDENTE

Sia/Libero Paci

Per l'esecuzione o per conoscenza alle Direzioni:

- P.M. - Attività Finanziarie - Ass. Bencivenga - Ass. Paci E,p.c. - Mobilità e Trasporti



Comune di Terni · Protocollo Generale · ACTRAO

Prot. 0003834 del 10/01/2014 ore 10:25

bvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

L'anno duemilatredici il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 9:50 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Vice Sindaco Sig. Libero Paci si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano:

PACI Libero, Assessore Del. BENCIVENGA Luigi. Assessore FABRINI Roberto, Assessore RICCI Silvano, Assessore PIERMATTI Sandro, Assessore

Pres	Ass.		Pres	Ass.
P		MALATESTAMarco, Assessore	P	
	A	GUERRA Simone, Assessore	P	
P		TEDESCHI Daniela Assessore	P	
	Α	BUCARI Stefano. Assessore	P	
		BARTOLINI Renato. Assessore		Α

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Francesco Saverio Vista.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la propria deliberazione n. 366 del immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato affidato, per un triennio, al Centro Multimediale di Terni S. p. a. (ora Umbria Servizi Innovativi, S.p.a.), la gestione dei verbali redatti dal personale della Polizia municipale e dai dipendenti dell'Umbria TPL Mobilità, S.p.a., a cui sono state conferite le funzioni di cui ai commi 132 e 133 dell'art. 17 della legge n. 127/1997, a seguito di constatazione di violazioni al D.L.vo n. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei verbali generati a seguito delle rilevazioni delle specifiche apparecchiature omologate ai sensi del D.P.R. n.250/1999 (c.d. varchi elettronici), installate agli accessi ed alle uscite dell'istituita Zona a Traffico Limitato e del "Centro Storico", zona definita A dall'art. 2 del D.M. n. 1444/1968, per infrazioni dell'art.7 del D.L.vo n. 285/1992 e dalle specifiche apparecchiature omologate dal competente dicastero, per infrazioni all'art. 142 (eccesso di velocità) e 146 (passaggio con il semaforo che proietta luce rossa) del citato D.L.vo n. 285/1992;

Considerato che, in esecuzione dell'atto giuntale sopra richiamato, è stato stipulato, in data 2/7/2009, l'apposito contratto di servizio tra l'Amministrazione comunale e l'Umbria Servizi Innovativi, S.p.a. con validità dal 14/7/2009 e per un periodo di 3 anni;

Vista la propria deliberazione n. 370 del 18/6/2009, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato modificato il precedente atto n.366 del 4/6/2009, limitatamente al punto g. del dispositivo ed all'art.7 del contratto di servizio stipulato e dianzi richiamato;

Vista la propria deliberazione n.110 del 20/4/2011, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato modificato il precedente atto n.370 del 18/6/2009, limitatamente alla rideterminazione delle spese di notificazione;

Considerato, altresì, che con la stessa deliberazione succitata sono stati conseguentemente modificati l'art.7, comma 1, lettera c), l'art.3, comma 1, punto 10 e l'art.3, comma 1, punto 22, del contratto di servizio stipulato con Umbria Servizi Innovativi, S.p.a. il 2/7/2009;

Considerato, inoltre, che, in esecuzione della propria deliberazione n.110 del 20/4/2011, è stato stipulato un contratto di servizio integrativo con l'Umbria Servizi Innovativi, S.p.a., in data 5/5/2011, comprensivo delle specifiche modificazioni approvate dall'atto giuntale surrichiamato;

Vista la propria deliberazione n.18 del 24/1/2012, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato modificato il precedente atto n.110 del 20/4/2011, determinando una riduzione della spesa di notificazione di ogni singolo verbale di accertamento redatto per violazioni al D.L.vo n.285/1992 di un euro ed una riduzione dello 0,5% della quota relativa al compenso, in percentuale, per la gestione dei verbali e per la gestione degli atti propedeutici alla predisposizione dei titoli esecutivi da trasmettere al concessionario del servizio di riscossione per l'attuazione della riscossione coattiva;

Considerato che, in esecuzione della propria deliberazione n.18 del 24/1/2012, è stato stipulato apposito contratto di servizio integrativo con l'Umbria Servizi Innovativi, S.p.a. in data 2/2/2012, comprensivo delle specifiche modificazioni apportate dall'atto giuntale surrichiamato;

Vista la propria deliberazione n.296 del 4/9/2012, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato prorogato, fino al 31/12/2013, all'Umbria Servizi Innovativi, S.p.a. l'affidamento della gestione dei verbali relativi all'accertamento, alla contestazione ed alla rilevazione delle violazioni al D.L.vo n.,285/1992, allo stesso compenso previsto dall'art.7 e con le stesse fasi procedurali previste nei punti da 1 a 33 del contratto di servizio stipulato con la succitata società il 2/7/2009 e successive modificazioni e di integrazioni;

Considerato che, in esecuzione dell'atto giuntale surrichiamato, è stato stipulato in data 17/9/2012, contratto integrativo di servizio con l'Umbria Servizi Innovativi, S.p.a., comprensivo delle modificazioni apportate dall'atto giuntale dianzi richiamato, relative all'art.1, comma 2; all'art.3, comma 1, punto 34; all'inserimento, dopo il punto 34, dei punti 35 e 36; all'inserimento, dopo l'art.9, dell'art.9-bis, del contratto di servizio stipulato tra l'Amministrazione comunale e l'Umbria Servizi Innovativi, S.p.a., il 2/7/2009, modificato, da ultimo, dal contratto di servizio integrativo, sottoscritto il 2/2/2012;

Vista la propria deliberazione n.230 del 24/7/2013, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale l'Ente si è assunto direttamente l'onere del costo degli invii contenenti atti sottoposti alle procedure di cui alla legge n.890/1982, allo stato pari a euro 7.20 per ogni verbale redatto per violazioni accertate al D.L.vo n.285/1992, da notificare all'interessato tramite Poste Italiane, S.p.a., prima anticipato da Umbria Servizi Innovativi e, conseguentemente rimborsato successivamente dall'Ente, ad integrazione dell'attività di postalizzazione già affidata e correntemente in atto a Poste Italiane, S.p.a. relativamente alla posta prioritaria, alla posta raccomandata, alla posta assicurata, agli atti giudiziari, alla posta massiva, alla posta commerciale ed ai precetti per l'editoria, gravante sul Cap. 560, del Centro di Costo 60, Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 3, del bilancio relativo all'esercizio finanziario 2013;

2

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE
Sig Libero Paci

Considerato che, in esecuzione all'atto giuntale sopra richiamato, è stato stipulato, in data 22/8/2013, contratto integrativo di servizio con l'Umbria Servizi Innovativi, S.p.a., comprensivo delle modificazioni apportate dall'atto giuntale dianzi enunciato, relativa all' art.7, comma 1, lettera c), del contratto di servizio stipulato tra l'Amministrazione Comunale e l'Umbria Servizi Innovativi, S.p.a., il 2/7/2009 modificato, da ultimo, dal contratto integrativo di servizio, sottoscritto il 5/3/2013;

Ritenuto di condividere il giudizio tecnico sulla sussistenza delle condizioni per procedere ad una ulteriore proroga dell'affidamento all'Umbria Servizi Innovativi, S.p.a. della gestione dei verbali per violazioni accertate al D.L.vo n.285/1992, come specificato nella relazione tecnica prot.n.183396 del 19/12/2013, redatta dal Dirigente della Direzione Polizia Municipale, depositata agli atti;

Attesa, pertanto, la necessità e l'esigenza, al fine di assicurare la continuità del servizio e, quindi, di garantire il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa, di procedere alla proroga dell'affidamento all'Umbria Servizi Innovativi, S.p.a. della gestione dei verbali di accertamento e di contestazione derivanti da violazioni al D.L.vo n.285/1992:

- a. redatti dal personale della Polizia municipale;
- b. redatti dagli Ausiliari del Traffico in materia di sosta e di circolazione e sosta sulle corsie riservate ai mezzi di trasporto pubblico;
- c. a seguito di validazione dei rilievi operati dalle apparecchiature omologate ai sensi del D.P.R. n. 250/1999 (c.d. varchi elettronici) installati agli accessi ed alle uscite delle Zona a Traffico Limitato;
- d. a seguito di validazione dei rilievi operati dai dispositivi omologati dal competente dicastero denominati "TRAFFIPHOT III SR-Photor&V", in relazione alle violazioni concernenti l' eccesso di velocità ed il passaggio con il semaforo che proietta luce rossa;

Atteso che, ferma restando l'attività di accertamento e redazione di atti aventi fede privilegiata, a seguito di violazioni al D.L.vo n. 285/1992, di esclusiva spettanza del personale della Polizia municipale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 11 e 12 del citato D.L.vo n. 285/1992 e di cui all'art. 3 del DPR n. 250/1999, nonché per le violazioni in materia di sosta e circolazione e sosta sulle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, del personale dell'Umbria TPL Mobilità, S.p.a., nominato "Ausiliario del Traffico", ai sensi dei commi 132 e 133 dell'art. 17 della legge n. 127/1997, le attività di cui si intende prorogare l'affidamento all'Umbria Servizi Innovativi, S.p.a., dovranno essere svolte mediante utilizzo di apposite tecnologie e prodotti informatici, nell'ambito dei quali la predetta società strumentale è specializzata,in conformità a quanto stabilito dallo statuto, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 236 del 13/9/2007;

Atteso, inoltre, che l'Ente, attraverso il G.O. Servizi Contravvenzionali del Corpo di Polizia municipale, anche con l'ausilio di strumenti e prodotti informatici compatibili con quelli già in uso presso il predetto G.O., eserciterà uno specifico controllo sulle attività di cui si intende procedere all'affidamento all'Umbria Servizi Innovativi, S.p.A., equivalente ad una relazione di vera e propria subordinazione gerarchica, mediante un controllo, cioè, concomitante con la concreta attività operativa affidata in gestione, non solo attraverso l'esercizio di normale potere di programmazione e di indirizzo, ma anche con il puntuale esame della predetta attività, da effettuarsi anche con l'ausilio di specifici poteri ispettivi e, comunque, conformemente a quanto previsto dal regolamento recante la disciplina di vigilanza e controllo sulle società ed enti partecipanti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.74 del 18/3/2013;

3

Letto, approyato e sottoscritto

IL Vice SEGRATATIO GENERALE

Sig. Libery Paci

Considerato che l'Umbria Servizi Innovativi, S.p.a., è una società strumentale del Comune di Terni, a capitale interamente pubblico (detenuto al 95,20% dal Comune di Terni, al 4% dalla Regione Umbria, al 0,50% dal Comune di Orvieto ed allo 0,30% dal Comune di Lugnano in Teverina), che esercita attività strettamente necessarie (come nella fattispecie in esame, la gestione dei verbali redatti per violazioni al D.L.vo n. 285/1992) per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente partecipante;

Considerato, inoltre, che l'Umbria Servizi Innovativi, S.p.a., in quanto ente strumentale, opera esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti; non svolge prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto, né con gara e non partecipa ad altre società od enti, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006;

Considerato, altresì, che per quanto riguarda il controllo analogo (altro elemento costitutivo che, sia la giurisprudenza comunitaria, sia il legislatore nazionale hanno ritenuto di rilevanza giuridica ai fini dell'individuazione di una società in house providing, inteso come quella tipologia di controllo analogo a quello che l'amministrazione aggiudicatrice esercita sui propri servizi), lo statuto dell' Umbria Servizi Innovativi, S.p.a., approvato con deliberazione del Consiglio comunale n 236 del 13.9.2007, al comma 6, lettera c), dell'art. 1 "Costituzione", prevede, tra l'altro, il Comitato di indirizzo, controllo e coordinamento (art 8, comma 1, lettera b), con le specifiche funzioni e la relativa costituzione dettate dall'art. 16-bis;

Preso atto che le fasi del procedimento sanzionatorio amministrativo di cui al Titolo VI del D.L.vo n. 285/1992 non possono essere né sospese, né interrotte, ma devono obbligatoriamente essere attivate costantemente senza soluzione di continuità;

Vista la direttiva del Direttore generale dell'Ente n. 109898 del 29.6.2005, con cui sono state invitate le direzioni, che intendono rivolgersi all'esterno per ottenere la fornitura di beni e servizi che riguardino totalmente o parzialmente l'impiego di tecnologie informatiche e multimediali, ovvero di attività previste nell'oggetto dello statuto dell' Umbria Servizi Innovativi, S.p.a. ad affidare alla stessa società partecipata, ente strumentale, nella forma di attività "in house", lo sviluppo di eventuali compiti e progetti;

Visto l'art. 13 del D.L 4/7/2006, n.223, convertito nella legge 4/8/2006, n.248 con il quale viene statuito che le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali alle attività di tali enti ed in funzione della loro attività, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto, né con gara e non possono partecipare ad altre società o enti;

Considerato che il tipo di *affidamento in house*, già descritto, non può considerarsi in contrasto con nessuna delle norme del nostro ordinamento, né con quelle dell'ordinamento comunitario, per quanto concerne la tutela della concorrenza, proprio perchè l'Ente è titolare di quasi l'intero patrimonio azionario e, soprattutto, per il fatto che la parte preponderante dell'attività dell'Umbria Servizi Innovativi, S.p.a., viene svolta a favore del Comune di Terni, su commissione dello stesso e sotto il suo controllo diretto;

Vista la giurisprudenza comunitaria relativa all' "in house providing", a quel modello, cioè, di organizzazione e gestione dei servizi pubblici che le pubbliche amministrazioni adottano attraverso propri organismi, senza ricorrere, cioè, al libero mercato (sentenza della Corte di Giustizia 18/11/1999, causa C-107/98, Techal; sentenza della Corte di Giustizia 14/11/2002, causa C-94/99, Arge; sentenza della Corte di Giustizia 11.1.2005, causa C-26/03, Stadt Halle e RPL Lochan; sentenza della Corte di Giustizia 13.10.2005, causa C-458/03, Parking Brixen);

4

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Saveto XISTA

IL PRISIDENTE
Sig. Libero Paci

Considerato che il termine per lo scioglimento delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni che abbiano conseguito, nel 2011, un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90% dell'intero fatturato, previsto dalla lettera a), del comma 1, dell'art.4 del D.L. n.95/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n.135/2012, inizialmente indicato nel 31/12/2013, è stato prorogato al 30/6/2014, per effetto dell'art.49 del D.L. n.69/2013, convertito, con modificazioni, nella legge n.98/2013;

Considerato, altresì, che, conformemente a quanto indicato con parere n.53 del 17/6/2013, della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Liguria e con parere n.188 del 9/5/2013, della Corte di Conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, l'art.4, commi 1 e 2 del D.L. n.95/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n.135/2012, che prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di procedure allo scioglimento delle società entro il 30/6/2014 o, alternativamente, all'alienazione, con procedura di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute entro il 31/12/2013 (nella formulazione originaria il termine era stato individuato nel 30/6/2013, poi prorogato dall'art.49 del D.L. n.69/2013, convertito, con modificazioni, nella legge n.98/2013), con contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dall'1/1/2014, non è applicabile alle società strumentali in house, ma è, invece, applicabile il comma 8 dallo stesso art.4, che consente l'affidamento diretto di servizi a favore di società a capitale interamente pubblico nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house, trattandosi di norma speciale rispetto alla norma generale del comma 1, rispondendo tutto ciò sia alla natura delle società in *house*, che, nella sostanza, costituisce un'articolazione dell'ente pubblico, sia alla ratio del comma 1, del citato art.4, che ha come fine la tutela della concorrenza, eliminando quelle società controllate che, pur svolgendo, di fatto, le proprie attività, in via esclusiva, per il socio pubblico non rispondono a tutti i requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in *house*, trovando, peraltro, conferma anche nella più recente giurisprudenza amministrativa in cui si afferma che la disposizione in commento "restringe l'obbligo di dimissioni entro limiti precisi , lasciando il resto alle società che svolgono anche servizi la possibilità di proseguire" (TAR Lombardia, Brescia, Sez.II, Sent. N.196 del 21/2/2013). Diversamente interpretando la norma de qua condurrebbe, peraltro, ad una soluzione illogica sul piano ordina mentale, rendendo, non solo inutile la disposizione del comma 8, ma rendendo, di fatto, anche operativa la soppressione nell'ordinamento nazionale di un istituto, quale la società in house, che è di derivazione comunitaria;

Atteso che anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n.229 del 23/7/2013, dichiarando la legittimità costituzionale, tra l'altro del comma 1 dell'art.4 del D.L. n.95/2012 convertito, con modificazioni, nella legge 135/2012, anche se detta normativa si riferisce alle Regioni ad autonomia ordinaria, in sintonia con i parerei espressi dalla Corte dei Conti della Liguria e dalla Corte dei Conti per la Campania dianzi evidenziati, attesta che la disciplina dell'art.4 del D.L. n.95/2012 "lungi dal perseguire l'obiettivo di garantire che le società pubbliche che svolgono servizi strumentali per le pubbliche amministrazioni concentrino il proprio operato esclusivamente nell'attività amministrativa svolta in forma privatistica per le predette amministrazioni pubbliche e non operi sul mercato....., colpisce proprio le società pubbliche che hanno realizzato tale obiettivo", precludendo alle Regioni, titolari di competenza legislativa residuale e primaria in materia di organizzazione, costituzionalmente e statutariamente riconosciuta e garantita, la scelta di una delle possibili modalità di svolgimento dei servizi strumentali alle proprie finalità istituzionali, costituendo, "siffatta scelta", un modo di esercizio "dell'autonomia organizzativa delle Regioni" e, cioè, quello di

5

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francisco/Saretto VISTA



continuare ad avvalersi di quelle società che, "svolgendo esclusivamente attività amministrativa in forma privatistica nei confronti delle pubbliche amministrazioni, sono in armoniacon i limiti di attività delineati dall'art.13 del D.L. n.223 del 2006 e sono peraltro, contraddistinte da un legame con le medesime, basate sulla sussistenza delle condizioni prescritte dalla giurisprudenza comunitaria del controllo analogo e dell'attività prevalente tale da configurare una longa manus delle amministrazioni pubbliche, operanti per queste ultime e non per il pubblico, come da tempi riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa (per tutte, Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 4 agosto 2011, n.17";

Vista la propria deliberazione n.338 del 23/10/2013, .con la quale sono state approvate modifiche allo Statuto dell' Umbria Servizi Innovativi, S.p.a. proposte dal Presidente del C.d.A. ed, in in particolare, agli artt. .2 "Oggetto "ove vengono ricompresi "....come obiettivi sociali, da realizzare in via esclusiva per i soci costituenti e per le amministrazioni partecipanti o affidanti", l'esercizio "delle attività di riscossione e gestione delle entrate del Comune di Terni, di altri enti pubblici locali e/o di soggetti pubblici", indicando, al comma, 2.1.2., "la gestione con particolare riferimento all'incasso, delle infrazioni amministrative ed in special modo quelle riferite al Codice della Strada D.L.vo n.285/1992" ed al successivo comma 2.1.4. la possibilità per la società di "svolgere le attività di liquidazione, accertamento, riscossione ordinaria, riscossione coattiva, contabilizzazione e rendicontazione e gestione del contenzioso per le suddette entrate, nonché tutte le attività connesse, complementari, collaterali e di supporto alle medesime ivi inclusa la consulenza verso terzi", 17 e 24, allo stato, all'esame del Consiglio comunale; Atteso che la modifica statutaria dell' Umbria Servizi Innovativi, S.p.a. supera le previsioni contenute nelle statuizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'art.4 del D.L. n.95/2012, convertito, con modificazioni nella legge n.135/2012;

Considerato che con propria deliberazione n.364 del 10/10/2012, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato deciso di esprimere parere positivo affinchè l' Umbria Servizi Innovativi, S.p.a. venga individuata come l'affidataria della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune, secondo modalità da definire in atti successivi fino all'approvazione del relativo contratto di servizio, proseguendo, sino all'effettiva efficacia dell'affidamento di detta attività, la riscossione coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali tramite Equitalia, S.p.a., da considerare, peraltro, funzione amministrativa avente carattere fondamentale che, per sua natura, escluderebbe dalla qualificazione a cui attende l'art.4, comma 1, del D.L.vo n.95/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n.135/2012 e dalla quale discendere l'obbligo per gli enti locali soci di cedere le partecipazioni (comma 1, lettera b) o procedere allo scioglimento (comma 1, lettera a) delle società svolgenti le predette prestazioni di servizi;

Atteso che la materia inerente la circolazione stradale, ivi compreso il procedimento sanzionatorio amministrativo disciplinato dal articolo VI del D.L.vo n.285/1992, pur non essendo espressamente menzionata nell'art.117 della Costituzione è riconducibile, secondo la sentenza della Corte Costituzionale n.428/2004, sotto diversi aspetti, a competenze statali esclusive, ai sensi del citato art.117, comma 2 (l'esigenza, connessa alla strutturale pericolosità dei veicoli a motore, di assicurare l'incolumità personale dei soggetti coinvolti nella loro circolazione pone problemi di sicurezza e così rimanda alla lettera h), del comma 2, dell'art.117; in quanto funzionale alla tutela dell'incolumità personale, la disciplina della circolazione stradale mira, senza dubbio, a prevenire una serie di reati ed anche illeciti amministrativi ad essa collegati e, pertanto, la sua collocazione, sotto questo profilo, non contrasta con la giurisprudenza della Corte che riferisce la "sicurezza" all'adozione delle misure e relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico-sentenze n.407/2002, 6/2004 e 162/2004; la disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni

6

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Frances of Saverio XISTA

IL PRESIDENTE Sig. Jibero Paci derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, poi, si inquadra agevolmente nelle lettera l), del comma 2. dell'art.117, nella parte che attribuisce alla competenza statale esclusiva la materia dell' "ordinamento civile"; per le norme che disciplinano le fasi del contenzioso, amministrativo e giurisdizionale, opera la stessa lettera l), nella parte in cui attribuisce alla competenza statale esclusiva la materia della giustizia amministrativa, così per le sanzioni amministrative delle infrazioni al D.L.vo n.285/1992 vale il principio generale secondo cui la competenza a dettare la disciplina sanzionatoria rientra in quella a porre i precetti della cui violazione si tratta);

Considerato, pertanto, che il procedimento sanzionatorio amministrativo, disciplinato dal Titolo VI del D.L.vo n.285/1992 di cui, peraltro, la riscossione volontaria e quella coattiva (esecuzione forzata ai sensi dell'art.206 del D.L.vo n.285/1992 o di cui ai sensi del R.D. n.639/1910) delle sanzioni amministrative pecuniarie costituiscono specifiche fasi procedimentali per l'incameramento dei proventi spettanti all'Ente, può ragionevolmente considerarsi, alla stregua delle attività di riscossione volontaria e coattiva delle entrate comunali, funzione amministrativa avente carattere fondamentale;

Considerato, altresì, che, per effetto dell'art.1, commi da 370 a 381, del testo del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), nella versione approvata dal Senato il 26/11/2013 ed, allo stato, all'esame della Camera dei Deputati per l'approvazione, è disciplinato l'obbligo per gli enti locali soci, nel caso in cui le aziende speciali, le istituzioni e le società presentino un risultato di esercizio od un saldo finanziario negativo, di accantonare nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla loro quota di partecipazione ed, in particolare, con il comma 381, vengono espressamente abrogati i commi 1 (scioglimento delle società strumentali entro il 30/6/2014, ovvero l' alienazione entro il 31/12/2013, con procedura di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute e contestuale assegnazione del servizio per 5 anni, non rinnovabili, a decorrere dall'1/1/2014), 2 (divieto dall'1/1/2014 di affidamenti diretti alle predette società di servizi, qualora le amministrazioni non procedano secondo quanto stabilito dal comma 1), applicabilità delle disposizioni del comma 1 a particolari tipologie di società), 3-sexies (facoltà delle pubbliche amministrazioni di predisporre appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate), 9, 10 ed 11 dell'art.4 del D.L.n.95/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n.135/2012;

Visto il D.L.vo 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni (*Nuovo Codice della Strada*); Visto il DPR 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del *Nuovo Codice della Strada*;

Visto il D.L.vo 30.6.2003, n. 196, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 7 (Società strumentali) della legge regionale 29/3/2007, n. 8., concernente disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2007 in materia di entrate e di spese;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.236 del 13.9.2007, con la quale sono state approvate modifiche allo Statuto dell' Umbria Servizi Innovativi, S.p.a.;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.82 del 6/4/2009 con la quale veniva confermata l' Umbria Servizi Innovativi, S.p.a., quale società strumentale al conseguimento dei fini istituzionali del Comune di Terni;

Visto, altresì l'art.4, comma 8, del D.L. 6/7/2012, n.95, convertito, con modificazioni, nella legge n.135/2012 con cui viene statuita la possibilità per gli enti pubblici, a decorrere dall'1/1/2014, di affidare servizi ed attività strumentali esclusivamente a favore di società a

7

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGREMARIO GENERALE

Dott. Francesco Bavera VISTA

Sig Libero Paci

capitale interamente pubblico nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house;

Ritenuto, nelle more di approvazione delle modifiche statutarie e dell'affidamento all'Umbria Servizi Innovativi, S.p.a. dell'attività di riscossione volontaria e coattiva delle entrate spettanti al Comune di Terni ed, in particolare, dell'approvazione delle legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), con cui il legislatore esprime, tra l'altro, la volontà di caducare gli obblighi relativi allo scioglimento o all'alienazione delle società strumentali che nel 2011 avevano conseguito un fatturato da prestazione di servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni superiore al 90% del volume complessivo dei ricavi , di prorogare l'affidamento, fino al 28/2/2014, all'Umbria Servizi Innovativi S.p.a. delle specifiche attività inerenti la gestione dei verbali redatti per accertate violazioni amministrative al D.L.vo n.285/1992, con le stesse modalità tecniche attuative e lo stesso compenso stabiliti nel contratto di servizio stipulato con la succitata società il 2/7/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, da ultimo modificato dal contratto integrativo di servizio, sottoscritto il 22/8/2013;

Visto l'art.48, comma 2, del D.L.vo 18/8/2000, n.267;

Visto il parere favorevole di alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente della Direzione Polizia Municipale Dott. F. Boccolini, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.L.vo 18/8/2000, n. 267 in data 19/12/2013;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espressa dalla Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa E. Contessa, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.L.vo 18/8/2000, n.267 in data 23.12.2013;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.L.vo 18/8/2000, n.267;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con voti unanimi

DELIBERA

- a. di prorogare l'affidamento, fino al 28/2/2014, all'Umbria Servizi Innovativi, S.p.a., con sede in Terni, P.le Bosco n. 3/A, della gestione:
 - 1. dei verbali di accertamento e dei verbali di contestazione redatti dal personale della Polizia municipale e dai dipendenti dell'Umbria TPL Mobilità, S.p.a., a cui sono state conferite le funzioni di cui ai commi 132 e 133 dell'art. 17 della legge n. 127/1997, a seguito di constatazione di violazioni al D.L.vo n. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - 2. dei verbali generati a seguito delle rilevazioni delle specifiche apparecchiature elettroniche, omologate ai sensi del DPR n. 250/1999 (cd. *varchi elettronici*), installate agli accessi ed alle uscite della Zona a Traffico Limitato per infrazioni all'art.7 del D.L.vo n. 285/1992;
 - 3. dei verbali generati a seguito delle rilevazioni delle specifiche apparecchiature, omologate dal competente dicastero, denominate TRAFFIPHOT III SR-Photor&V, installate in alcune aree di intersezione regolate da impianto semaforico, ovvero in alcuni tratti di strade per infrazioni, rispettivamente, agli artt. 146 (passaggio con il semaforo che proietta luce rossa) e a142 (supermento del limite di velocità stabilito) del D.L.vo n. 285/1992, per le motivazioni espresse in premessa;

8

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGKETARIO GENERALE

sop Saverie VISTA

IL PRESIDENTE
Sig. Libero Paci

b. di stabilire che la proroga dell'affidamento della gestione dei verbali redatti a seguito di accertamento delle violazioni amministrative al D.L.vo n.285/1992 riguarderà le modalità tecniche attuative e lo stesso compenso stabiliti nel contratto di servizio stipulato con la succitata società il 2/7/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, da ultimo modificato dal contratto integrativo di servizio, sottoscritto il 22/8/2013;

c. di imputare la spesa presunta:

- 1. di euro 112.500, più Iva al 22%, per un importo di euro 135.250, sul Cap. 593, del CC 400, del bilancio relativo all'esercizio finanziario 2014;
- 2. relativamente a euro 16.665, Iva esente, ai sensi dell'art.15 del DPR n.633/1972, sul Cap. 839, del CC 400, del Bilancio relativo all'esercizio finanziario 2014;
- e. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.

9

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. France